



COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Via Roma n° 5 - 07040 CODRONGIANOS (SS) - P. I.V.A .00248570905 - Tel. 079434233 - Fax 079435331

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Fonti Normative
- Art. 4 Principi generali della regolamentazione
- Art. 5 Ambito di applicazione
- Art. 6 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 8 Apertura dell'area
- Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalle "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura

Art 3 Fonti Normative

- Regolamento 2003/998/CE
- DPR 320/1954
- DPR 31.03.1979
- L. 281/1991
- DLgs 267/2000
- Circolare 14.05.2001 n°5 del ministero della Sanità
- D.P.C.M. 28/08/2003
- L.189/2004
- D.M 23.03.2007
- Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- L.r n.39 del 13.09.1993
- L.R.21 del 18.05.1994
- L.R.n.35 del 01.08.1996
- Circolare n. 19712/4 del 26.06.1997 dell'Assessore regionale all'Igiene e Sanità
- DPGR 04.03.1999, n. 1 Regolamento di attuazione delle leggi 281, 21 e 35

Art. 4 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 5 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani, come definite dal presente Regolamento.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione delle aree ed allo svuotamento dei cestini destinati a raccogliere le deiezioni canine.

Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;

3. I proprietari/conduuttori devono entrare con il cane nell'area di sgambatura, uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i, in modo da preservare il diritto di accesso a tutti i proprietari/conduuttori anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani;
4. Se l'area é già occupata da un periodo superiore ai 10 minuti e si manifestano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona avente diritto in base all'ordine di arrivo;
5. Se l'area è occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
6. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
7. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
9. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo , calore, non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani maschi e femmine, qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali: tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o devono essere tenuti costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree, permettendone una fruizione completa;
11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato anche ai proprietari/conduuttori introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 8 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura sarà aperta negli orari che verranno indicati con apposita Ordinanza.

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Sassari svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

4. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.